

c

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 22.3.2018 da XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato e la documentazione integrativa depositata il 12.4.2018;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato dott.ssa XXXX YYYYYYYYY;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 21.4.2018;

sentite le parti in contraddittorio all'udienza del 20.6.2018;

osservato che il creditore SOCIETÀ FINANZIARIA1 ha depositato in data 15.6.2018 osservazioni al piano del consumatore con opposizione all'omologa e richiesta di dichiarazione di improcedibilità e inammissibilità dello stesso;

dato atto che a tale udienza l'O.C.C. ha depositato la prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori, precisando che oltre alle osservazioni di SOCIETÀ FINANZIARIA1 nessun altro creditore aveva presentato osservazioni al piano;

esaminati gli atti ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo e valutare la meritevolezza del debitore, intesa come accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Si ritiene opportuno precisare che nella proposta di piano del consumatore non è prevista la votazione dei creditori ed il raggiungimento di determinate maggioranze, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice. Inoltre, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, l'omologa è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge.

Ciò premesso, in presenza di contestazioni all'omologabilità del piano presentate da SOCIETÀ FINANZIARIA1, spetterà al giudice verificare la convenienza economica della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, oltre alla sussistenza degli ulteriori requisiti per l'omologa, ad iniziare dalla meritevolezza.

A tale ultimo riguardo – incontestata la qualità di consumatore del XXXXXXXXXXXXX XXXXX e la situazione di sovraindebitamento – anche tenendo conto anche delle specifiche contestazioni sollevate da SOCIETÀ FINANZIARIA1, si ritiene di poter ribadire e confermare integralmente quanto già rilevato nel decreto del 21.4.2018, da ritenersi qui richiamato.

Come già evidenziato, la situazione di sovraindebitamento si è originata nel 2015 quando il ricorrente, che aveva accesso un mutuo prima casa nel 2008 della durata trentennale ed aveva già dato corso ad una prima rinegoziazione con riduzione a 25 anni e successiva surroga nel 2010, ha acceso un finanziamento con BANCA1 garantito dalla cessione del quinto dello stipendio per far fronte alle esigenze familiari e a spese sanitarie per sé e la famiglia. La trattenuta sullo stipendio di € 250, unita alla rata mensile del mutuo di € 661 e alla perdurante disoccupazione della moglie, ha costretto il ricorrente, per far fronte alle ordinarie esigenze di mantenimento familiare, a ricorrere nel 2017 ad altri due finanziamenti con SOCIETÀ FINANZIARIA1 (a febbraio 2017 per € 10.753 e € 4.000 per linea di credito su carta) e SOCIETÀ FINANZIARIA2 (luglio 2017 per € 5.000), determinandosi infine a rivolgersi all'O.C.C. nel gennaio 2018 per cercare di risolvere la situazione di grave sovraindebitamento in cui si era venuto a trovare.

Nel valutare il profilo di meritevolezza, si ritiene opportuno evidenziare che il ricorrente, dopo aver cercato di ridurre mediante rinegoziazione e surroga il peso del mutuo ed aver contratto nel 2015 un finanziamento garantito dal proprio stipendio, con un reddito

disponibile di ca. € 600 per far fronte alle stringenti necessità familiari e provvedere al pagamento delle spese medico-sanitarie per sé e per la figlia non ha trovato altre alternative che quella di far ricorso nel 2017 ai due nuovi finanziamenti sopra indicati, accettando peraltro condizioni assai onerose (il prestito SOCIETÀ FINANZIARIA1 prevede per un finanziamento di € 10.753,04 da rimborsare in 84 rate un costo di ben € 5.841,57 con un TAN del 12,60%; il prestito SOCIETÀ FINANZIARIA2 prevede, per un finanziamento di € 5.000 da rimborsare in 84 rate interessi pari a € 1.784, oltre a spese di istruttoria e gestione pratica con un TAN di 8,33% - TAEG del 10,23%). Come già rilevato nel decreto del 21.4.2018, senza che SOCIETÀ FINANZIARIA1 abbia nulla replicato al riguardo, tali finanziamenti sono stati erogati con assoluta superficialità e in violazione di quanto previsto dall'art. 124-bis TUB, posto che ove le stesse avessero adeguatamente valutato il merito creditizio del sig. XXXXXXXXXXXX XXXXX avrebbero dovuto negare l'erogazione dei prestiti (nel 2017 era infatti già presente il mutuo ipotecario con rata mensile di € 661 e la cessione del quinto dello stipendio con una trattenuta di € 250 mensili, con la conseguenza che lo stipendio netto mensile disponibile era di ca. € 600, chiaramente insufficiente al mantenimento di un nucleo familiare di tre persone monoreddito).

Tenuto conto dunque del comportamento colposo della stessa SOCIETÀ FINANZIARIA1 nell'erogazione del credito, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche.

Confermata pertanto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e meritevolezza, in presenza di contestazioni deve procedersi alla verifica della convenienza del piano del consumatore proposto, intesa come possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge.

Nel caso in esame tale maggior convenienza appare esistente.

Va rammentato che il piano proposto dal ricorrente prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. stimato in € 2.000, il soddisfacimento nella misura del 10,86% dei creditori chirografari mediante messa a disposizione della somma mensile di € 250 per la durata di cinque anni, di cui per

le prime 36 mensilità, mediante diretta apprensione in favore del creditore BANCA1 garantito da cessione del quinto dello stipendio, opponibile alla procedura nei limiti del triennio in quanto risultante da atto di data certa e notificato anteriormente all'accesso alla procedura e per le restanti 24 mensilità da versare in un conto per poi essere ripartite garantendo ai tre creditori BANCA1, SOCIETÀ FINANZIARIA1 e SOCIETÀ FINANZIARIA2 il pagamento in pari misura del 10,86%. La proposta prevede inoltre di lasciare fuori dal piano il debito ipotecario attualmente pari a € 76.072,61 e la proprietà della quota di ½ dell'immobile, in quanto il valore di tale immobile, stimato per l'intero in € 80.000, in caso di vendita sarebbe appena sufficiente, nella migliore delle ipotesi, a pagare il debito ipotecario mentre, in caso di vendita a prezzo ribassato, non sarebbe neppure sufficiente a soddisfare il credito garantito da ipoteca.

Replicando alle osservazioni di SOCIETÀ FINANZIARIA1, si osserva che il sig. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX è comproprietario con la moglie dell'unico immobile, gravato da mutuo bancario sull'intero immobile, risultando la moglie Panariello Immacolata terza datrice di ipoteca. In caso di procedura di liquidazione dei beni (o di avvio di una esecuzione individuale), dunque, l'intero importo ricavato dalla vendita dell'immobile andrebbe a soddisfare il credito ipotecario della BANCA, titolare di garanzia ipotecaria sull'intero e non sulla sola quota di ½ del sig. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.

Considerato che dalla perizia di stima prodotta – che non è qualificabile e valutabile come una perizia di parte nell'ambito di un ordinario giudizio di contenzioso, trattandosi di una perizia di stima giurata le cui valutazioni non sono state peraltro neppure contestate nel merito (la difesa di SOCIETÀ FINANZIARIA1 si è infatti limitata ad eccepirne la mancanza di valore probatorio, citando peraltro una sentenza riferita a ben altro contesto) – emerge un valore di mercato dell'intero immobile di € 80.000 a fronte di un debito ipotecario residuo di € 76.072,61 e valutato che in caso di vendita nell'ambito della procedura di liquidazione dovrebbe comunque tenersi conto delle spese prededucibili per addivenire alla vendita oltre alla verosimile riduzione del prezzo in caso di mancanza di offerenti, è piuttosto evidente come l'intero ricavato dalla vendita dell'immobile andrebbe a beneficio del solo creditore ipotecario. Né la “liberazione” dello stipendio dalla rata di mutuo potrebbe comunque essere destinata ai creditori chirografari, atteso che con la

vendita dell'immobile il sig. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX sarebbe costretto a reperire altra sistemazione abitativa in locazione, sostenendo dunque i relativi oneri, ed aumentando la quota di stipendio necessaria per le esigenze familiari e, come tale, non aggredibile neppure nella procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 lett. b) l. 3/2012.

Per contro, l'esclusione dal piano dell'immobile e dell'intero debito ipotecario, consentirebbe al sig. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX di procedere, come da accordi con la banca condizionati all'omologa del piano, ad una rinegoziazione del mutuo con abbassamento della rata e liberazione della liquidità necessaria per rendere sostenibile il piano e consentire il soddisfacimento dei tre creditori chirografari nella misura del 10,86%, tenuto conto dell'opponibilità nei limiti di un triennio della cessione del quinto dello stipendio (che in assenza di procedura avrebbe invece il suo corso fino all'integrale rimborso, rendendo la possibilità di soddisfacimento del credito di SOCIETÀ FINANZIARIA1 assai remota e comunque posposta rispetto all'integrale soddisfacimento di BANCA1, con effettivo detrimento della *par condicio* tra i chirografari in questo modo invece assicurata, pur con i limiti derivanti dall'esistenza della cessione del quinto dello stipendio).

Va dunque ritenuta accertata la maggior convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce di quanto esposto, ed in assenza di crediti impignorabili, di crediti per tributi comunitari, per IVA o ritenute operate e non versate e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore come formulata da XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare, può essere omologata alle condizioni ivi previste.

Il gestore dell'O.C.C. – che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano – provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile prevista nei tempi e con le modalità indicate nel piano. Il gestore incaricato procederà inoltre al riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

**omologa**

il piano del consumatore proposto dal sig. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX con ricorso in data 22.3.2018;

**dispone**

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel sito internet del Tribunale [...];

**avverte**

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**avverte**

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

**avverte**

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

**dispone**

che l'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 250 nei tempi e modalità previsti nel piano e per tutta la durata prevista, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

**affida**

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente l'esecuzione del piano.

Si comunichi all'O.C.C. dr.ssa XXXX YYYYYYYY, la quale provvederà a notiziarne il  
ricorrente e i creditori interessati.

Così deciso a Forlì il 19 luglio 2018

**Il Giudice**

*dott.ssa Barbara Vacca*